



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello
L'AQUILA

Prot. Int. n. 118 /2024

Codice Trasparenza 4044/24

Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. B del D. Lgs n. 36/2023 per intervento di ripristino della funzionalità delle tende parasole installate presso gli uffici della Procura Generale dell'Aquila.

Stazione appaltante. Ministero della Giustizia - Procura Generale della Repubblica di L'Aquila.

Capitolo di spesa 1550

IL PROCURATORE GENERALE

CONSIDERATA la necessità, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici, di provvedere al ripristino del corretto funzionamento delle tende parasole installate presso gli uffici della Procura Generale dell'Aquila in quanto i ganci di ancoraggio di alcuni pannelli verticali risultano rotti e alcuni pannelli mancanti;

CONSIDERATO che la schermatura dai raggi solari si rende necessaria per garantire la tutela della salute dei lavoratori in relazione al corretto utilizzo dei PC e che in sede di sopralluogo è emersa la necessità di dotare la Stanza del Procuratore e l'ingresso -ufficio ricezione utenza anche di tende oscuranti;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul capitolo del bilancio 1550 per la manutenzione delle tende e sul capitolo 7211.2 per la fornitura di due tende oscuranti;

VISTO il **D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023** – *Codice dei contratti pubblici* e in particolare:

- L'art. 1, co. 3, secondo cui il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità e costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;

- L'art. 17, co. 1, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di adottare la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nel caso di affidamento diretto, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

- L'art. 15, co. 1, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

- L'art. 48 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgano nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;

- L'art. 49, co. 1 che impone, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee il rispetto del principio di rotazione; il co. 4 che prevede che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere

reinvitato o individuato quale affidatario diretto; il co. 6 che consente comunque di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

- L'art. 21 che prevede che le attività inerenti al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.L. n. 82 del 3.03.2005, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili;

- L'art. 25 che prescrive che le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti utilizzano le Piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

VISTI:

• il **R.D. 18 novembre 1923, n.2440** - *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*, modificato nel testo dalla L. 31 dicembre 2009, n.196 e dalla L. 7 aprile 2011, n.39;

• il **R.D. 23 maggio 1924, n.827** - *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato* e s.m.i.;

• la **L. 13 agosto 2010, n.136** - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (come modificata dalla L. n.217/2010)* che all'art.3, comma 1, prevede l'obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari.

CONSIDERATO che l'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto nei seguenti casi:

a) per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) per acquisizione di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO l'allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, che definisce, all'art. 3, co. 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi o quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO l'art. 53, co. 1 "nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106..." e al co. 4 "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte..."

VISTA la necessità, dal 1° gennaio 2024, a seguito della digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del nuovo codice, di ricorrere alla piattaforma Acquisti in rete al MePA per tutti gli acquisti;

RITENUTO appropriato e opportuno ricorrere all'affidamento diretto, mediante trattative dirette sul MePA, per ragioni di efficacia, tempestività e semplificazione dell'azione amministrativa in attuazione del "principio del risultato";

CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 1 del D.Lgs n. 36/2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 ritenuto che nella procedura di specie non ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

RITENUTO altresì, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023, di non dover richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della prestazione in considerazione della tipologia e modalità di esecuzione della fornitura, del modesto importo dell'affidamento;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lettera B), D.Lgs 36/2023 di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano, secondo quanto disposto dal successivo art. 52, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VERIFICATA l'impossibilità, attraverso interlocuzione per le vie brevi con la Corte d'Appello, di effettuare il ripristino avvalendosi della Convenzione di Facility Management attiva;

RITENUTO di non applicare il principio di rotazione ricorrendo i presupposti dell'art. 49 co. 6 D.Lgs. 36/2023, in considerazione del fatto che la fornitura era stata effettuata nell'anno 2018 dalla ditta "RUBEI ARREDI di Armando Rubei" e che pertanto si è ritenuto opportuno, ai fini del più efficace ripristino con parti di ricambio perfettamente compatibili con le tende in questione, richiedere un preventivo allo stesso operatore;

RITENUTO che l'offerta presentata dall'operatore economico presente sul MePA "RUBEI ARREDI di Armando Rubei" Via Barrea 17 – 67100 L'Aquila - P. IVA 01098680661 è congrua in termini di qualità della fornitura e del prezzo offerto e rispondente alle esigenze di questo ufficio;

DETERMINA

di affidare l'intervento di ripristino della funzionalità delle tende parasole all'operatore economico "RUBEI ARREDI di Armando Rubei" Via Barrea 17 – 67100 L'Aquila - P. IVA 01098680661, per un importo complessivo di € 918,00 (IVA esclusa), da imputare al cap.1550 del bilancio del M.G. prevedendo che il pagamento sia eseguito previa emissione di regolare fattura elettronica (split payment ai sensi dell'art. 1, co. 629, lett.B) della L. n. 190/2014), intestata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila, C.F. 93027320667, Codice IPA A497BN;

Nomina quale responsabile unico del progetto (RUP) il Funzionario contabile dott.ssa Eleonora Colella la quale provvederà anche per mezzo degli Uffici interni competenti eventualmente coinvolti, a tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione.

Si provveda alla pubblicazione sul sito internet della Procura Generale di L'Aquila - Sez. amministrazione trasparente.

L'Aquila, 14 MAG. 2024

IL PROCURATORE GENERALE
MANCINI

